

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1367

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUSSO** Michelangelo, **SCIVOLETTO**,
SPOSETTI, **BORRONI**, **ANDREINI**, **GIOVANOLLA**, **BUCCIARELLI**,
BORATTO, **GAROFALO**, **LORETO**, **BRINA**, **LUONGO**, **PIERANI**,
LONDEI e **BRESCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1993

Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, recante: «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento», ha introdotto, con gli articoli 11 e 13, l'obbligo, per i titolari di impianti di molitura delle olive, di adeguare gli scarichi delle acque di vegetazione ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla stessa legge.

La complessità del rispetto della normativa, nonché la necessità di tutela dell'attività agricola connessa all'olivicoltura hanno poi spinto il legislatore a proporre delle deroghe al rispetto di tali obblighi, prima con il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, e, successivamente, con le leggi 31 maggio 1990, n. 128, (articolo 24) e 20 maggio 1991, n. 158, (articolo 19).

Tali leggi di deroga hanno nel contempo imposto e finanziato lo sviluppo di programmi di ricerca scientifica ed applicata in materia di scarichi di frantoi oleari, aventi l'obiettivo di verificare le problematiche in termini di pericolosità ambientale degli scarichi dei frantoi oleari (le cosiddette acque di vegetazione) e la realizzazione di impianti sperimentali prototipo per nuove tecnologie di smaltimento.

L'esito di tali ricerche ha confermato che lo smaltimento delle acque reflue dei frantoi oleari, costituite essenzialmente dalle acque di vegetazione delle olive e dalle acque di diluizione e di lavaggio degli impianti, rappresenta un problema di difficile soluzione sotto il profilo ambientale nell'ambito di uno smaltimento idoneo e conforme alle leggi vigenti.

Si tratta di un refluo ad elevato carico inquinante, costituito da una sostanza organica fermentescibile (30.000-200.000 mg/l di COD) e da polifenoli aventi azione biostatica.

La complessità dello smaltimento è aumentata dal fatto che le acque di vegetazione vengono prodotte in un periodo temporale abbastanza breve (le cosiddette «campagne») e distribuite in quantità rilevanti sul territorio.

D'altro canto gli attuali processi tecnologici non consentono di pervenire al completo soddisfacimento della normativa di cui alla legge n. 319 del 1976 senza gravare in maniera pesante su un settore, quello olivicolo, già fortemente penalizzato.

La produzione dell'olio di oliva in Italia, pari a circa 590.000 tonnellate per anno, copre in percentuale il 36 per cento dell'intera produzione mediterranea e causa una quantità di acque di vegetazione residue di circa 1.287.600 tonnellate.

I frantoi oleari che effettuano la lavorazione sono in numero variabile da 8.000 a 10.000 a seconda che l'annata sia di scarica o di carica.

I risultati conseguiti dalla sperimentazione tecnico-scientifica attorno alle acque di vegetazione, nonché la necessità di tutelare in qualche modo questa importante attività economica impongono una modifica alla vigente normativa per gli scarichi dei frantoi oleari.

Gli impianti basati su processi di membrana e quelli basati sulla concentrazione per evaporazione permettono tecnicamente il rispetto della vigente normativa, ma a costi troppo alti, tali da incidere in maniera molto pesante sulla competitività della nostra olivicoltura a livello europeo.

Inoltre i reflui finali prodotti sono in realtà obiettivamente difficili da trattare e da bonificare a causa dell'alta concentrazione.

Gli studi tecnico-scientifici hanno invece dimostrato che lo smaltimento delle acque di vegetazione su terreno agrario risulta

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una delle soluzioni tecnicamente più valide per i seguenti motivi:

- a) effetti positivi sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle piante;
- b) effetti positivi sull'accumulo dei metalli e sulle proprietà del terreno;
- c) effetti positivi sulla pedofauna del suolo agrario.

Tali risultati sono sintetizzati in un lavoro del prof. Di Giovacchino, dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara, che passa in rassegna numerosi altri studi sull'argomento.

Sulla base, quindi, dei risultati della ricerca scientifica svolta nel corso degli ultimi anni su questa problematica, il presente disegno di legge propone l'adeguamento

della normativa vigente in materia, in modo da garantire il rispetto ambientale e nel contempo non gravare in maniera abnorme sul settore olivicolo.

Il disegno di legge consta di quattro articoli.

All'articolo 1 si autorizza la spesa di 5 miliardi di lire per la realizzazione di un programma di ricerca nel senso prima illustrato.

All'articolo 2 si consente la deroga per lo spandimento controllato delle acque reflue di frantoio.

All'articolo 3 si stabilisce l'adeguamento dei parametri definiti dalla legge n. 319 del 1976.

All'articolo 4 si prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito di linee direttrici determinate dallo stesso Ministro di concerto col Ministro dell'ambiente, realizza un programma di ricerca scientifica ed applicata, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e la natura e la composizione delle acque medesime. Per la realizzazione del predetto programma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi negli anni 1994-1995.

Art. 2.

1. È autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, lo smaltimento sul suolo agricolo delle acque reflue di frantoio.

2. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi e i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di autorizzazione allo smaltimento di acque reflue sul suolo.

3. L'autorizzazione del sindaco è concessa con le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

Art. 3.

1. È autorizzato lo smaltimento su suolo agricolo delle acque reflue da frantoio sino a 50 metri cubi per ettaro.

2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è abrogato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per il 1994 e in lire 3 miliardi per il 1995, si provvede mediante parziale riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

